

**Studio Legale Cappellu**

Avv. Stefano Cappellu - Cassazionista -  
 Avv. Fabio Milano - Cassazionista -  
 Avv. Francesca Tamasi - Cassazionista -  
 Avv. Marco Costantini - Cassazionista -  
 Avv. Alfredo Di Pasquale  
 Avv. Raimondo Fabrizio  
 Avv. Lorenzo Milano  
 Avv. Serena Carlomagno  
 Avv. Pierluigi De Bellis  
 Avv. Francesco Trovato  
 Avv. Alessia Cappellu  
 Avv. Alessio Lombardi  
 Via Umbria (Centro Commercio e Affari), int. B/24  
 Tel. 0865 - 414270 - 413523/40  
 E-mail: [mar.cos@tin.it](mailto:mar.cos@tin.it)  
 PEC: [avvmarco.costantini@pecavvocatiisernia.it](mailto:avvmarco.costantini@pecavvocatiisernia.it)  
 86170 – ISERNIA

**Avv. Stefania Onorato**

Via Circonvallazione Gianicolense n. 168  
 Tel. 06.5885272  
 E-mail: [ste\\_on@yahoo.it](mailto:ste_on@yahoo.it)  
 PEC: [avvstefania.onorato@pecavvocatiisernia.it](mailto:avvstefania.onorato@pecavvocatiisernia.it)  
 00152 – ROMA

**TRIBUNALE DI ISERNIA****- SEZIONE LAVORO -****RICORSO EX ART. 414 C.P.C.****PER**

**ALBERTA ANTENUCCI**, codice fiscale NTNLR77E45C034G, nata a Cassino (FR) il 5.05.1977 e residente in Isernia alla Via Kennedy n. 62, rappresentata e difesa giusta mandato in calce al presente atto dagli **Avv.ti Stefania Onorato**, c.f. NRTSFN76B56C034X, e **Marco Costantini**, c.f. CSTMRC71E12F839K, con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni di cui all'art. 176, 2° co., c.p.c., come novellato dal D.L. n. 35/05, convertito, con modificazioni, in L. n. 80/05, agli indirizzi di posta elettronica [avvstefania.onorato@pecavvocatiisernia.it](mailto:avvstefania.onorato@pecavvocatiisernia.it) e [avvmarco.costantini@pecavvocatiisernia.it](mailto:avvmarco.costantini@pecavvocatiisernia.it)

**CONTRO**

- **ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “LEOPOLDO PILLA” DI VENAFRO**, c.f. 80003310945, con sede in Venafro (IS) Alla Via Colonia Giulia n. 129;
- **ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “MOLISE ALTISSIMO” DI CAROVILLI**, c.f. 80003090943, Via Costa Ospedale, n. 16 86083 Carovilli (IS);
- **ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “GIOVANNI XXIII” DI ISERNIA**, c.f. 80003150945, con sede in Isernia al Corso Garibaldi n. 43;
- **UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI ISERNIA**, c.f. 80002170944, con sede in Isernia alla Via Berta s.n.c.;
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE**, c.f. 92024670702, con sede in Campobasso alla Via Garibaldi n. 25;



- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, c.f. 80185250588, con sede in Roma al Viale di Trastevere n. 76/A;

nonché

- eventualmente, nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di istituto di terza fascia ATA, in cui la ricorrente risulta inserita, i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso;

**FATTO**

La sig.ra Alberta Antenucci ha sottoscritto, da ultimo ed a decorrere dal 22.09.21, un contratto di lavoro a tempo determinato in qualità di collaboratore scolastico presso l'Istituto Comprensivo Statale "L. Pilla" di Venafro per l'anno 2021/2022, mentre nel precedente anno scolastico ha svolto servizio presso l'Istituto Comprensivo Statale "Molise Altissimo" di Carovilli dal 19 ottobre 2020 al 5 giugno 2021.

Inopinatamente, con nota del 25 ottobre 2021 prot. n. 0007980 (*doc. 1*), ricevuta in pari data, l'Istituto Comprensivo Statale "L. Pilla" di Venafro ha disposto la risoluzione, a far data dal 25.10.21, del contratto di lavoro a tempo determinato in qualità di collaboratore scolastico stipulato con la ricorrente, disponendo che, ai sensi dei commi 11 e 12 del D.M. n. 50 del 30.03.21, il servizio svolto dal 22.09.21 al 25.10.21 sarebbe stato considerato prestato di fatto e non di diritto, senza, pertanto, attribuzione di nessun punteggio. Con il medesimo provvedimento l'Istituto scolastico in parola ha, inoltre, rideterminato il punteggio attribuito alla esponente nelle graduatorie di III fascia ATA per il profilo di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico nel modo seguente:

Profilo	Fascia	Punteggio titolo di accesso	Punteggio altri titoli	Punteggio TOTALE
A.A. - Assistente	3	6.33	4.10	10.43
A.T. - Assistente Tecnico	3	6.33	0.60	6.93
C.S. - Collaboratore	3	6.33	0.30	6.63



Il provvedimento in parola si fonda sulla nota del 22 ottobre 2021 prot. n. 0006165 (**doc. 2**) dell'Istituto Comprensivo Statale "Molise Altissimo" di Carovilli, ricevuta in pari data, con la quale l'Istituto scolastico, nel premettere che la sig.ra Antenucci ha sottoscritto presso di esso un contratto di lavoro a tempo determinato con decorrenza dal 19.10.20 e fino al 05.06.21 per n. 36 ore settimanali, ha comunicato l'esito del controllo eseguito ai sensi dell'art. 7, co. 5, del D.M. 640 del 30.08.17 sulla situazione dichiarata dall'aspirante al dirigente scolastico che ha conferito la supplenza, rilevando anomalie nell'attribuzione del punteggio riguardanti la valutazione dei servizi effettuata dall'Istituto Comprensivo "Giovanni XXIII" di Isernia.

In particolare, in tale ultima nota è dato leggere: ***“il servizio dichiarato in qualità di responsabile amministrativo presso la Giunta Regionale del Molise non risulta prestato alle dipendenze di ente locale o ente pubblico come da note prot. 6026/2021 del 04/10/2021 del Consiglio Regionale del Molise e prot. 163736/2021 del 09-10-2021 della Regione Molise - servizio risorse umane”***. Su tale presupposto il detto Istituto Scolastico ha quindi rideterminato il punteggio attribuito alla esponente nelle graduatorie di Istituto di III fascia del Personale ATA valide per il triennio 2017/2019 come segue:

PROFILO	PUNTEGGIO TITOLI CULTURALI	PUNTEGGIO TITOLI DI SERVIZIO	PUNTEGGIO TOTALE RIDETERMINATO
CS	6,63	//	6,63
AA	9,43	//	9,43
AT	8,93	//	8,93

In altre parole, l'Istituto Comprensivo Statale "L. Pilla" di Venafro ha risolto il contratto in essere con la ricorrente prendendo atto della rettifica del punteggio attribuito alla medesima dall'Istituto "Molise Altissimo" di Carovilli, presso il quale ha prestato servizio nel precedente anno scolastico 2020/2021.

In data 24.11.21 la ricorrente ha trasmesso a mezzo pec, presso gli enti resistenti, istanza di revoca e/o annullamento in autotutela dei due provvedimenti citati (cfr. **doc. 14**), ma in data 15.12.21 l'Istituto Comprensivo Statale "L. Pilla" di Venafro ha



comunicato il rigetto della stessa (cfr. *doc. 15*).

Avverso i provvedimenti sopra indicati, nonché tutti gli atti connessi, in quanto lesivi delle posizioni giuridiche soggettive della sig.ra Antenucci, viene quindi proposto il presente ricorso affidato ai seguenti motivi in

### **DIRITTO**

**1. Erronea valutazione delle risultanze in fatto e in diritto. Difetto di istruttoria e di motivazione.**

Come evidenziato nella narrativa in fatto, l'Istituto scolastico "Molise Altissimo" di Carovilli ha, a seguito delle verifiche di cui all'art. 7, co. 5, del D.M. 640 del 30.08.17, rideterminato il punteggio spettante alla ricorrente sull'asserito presupposto che il servizio dichiarato in qualità di responsabile amministrativo presso la Giunta Regionale del Molise non risulterebbe prestato alle dipendenze di ente locale o ente pubblico; di conseguenza, l'Istituto Scolastico "L. Pilla" di Venafro, preso atto dell'avvenuta modifica del punteggio spettante alla ricorrente, ha risolto il contratto di lavoro con la stessa in essere al momento della verifica.

Le argomentazioni su cui si basano i provvedimenti impugnati di rettifica della graduatoria e conseguente risoluzione del rapporto di lavoro sono infondate ed erronee.

Invero, in data 15 dicembre 2006 la sig.ra Antenucci ha sottoscritto, ai sensi dell'art. 6 Legge regionale Molise n. 20 del 4.11.91, un contratto di lavoro a tempo determinato e parziale con il Gruppo Politico Regionale "Alleanza Nazionale", c.f. 92014360702, con sede in Campobasso alla Via IV Novembre n. 87, con orario di lavoro settimanale di 18 ore, mansioni di impiegata - responsabile di segreteria, retribuzione corrispondente alla qualifica B1 (ex 4° livello) dei dipendenti della Regione Molise e con scadenza fissata al 14.12.2008 (cfr. *docc. 3 e 4* allegati).

In data 30 marzo 2007 il detto contratto di lavoro subordinato è stato oggetto di una prima variazione con riguardo alla nuova scadenza, fissata al termine della legislatura, ed all'orario di lavoro, aumentato a 24 ore settimanali, il tutto con effetto a decorrere dal 2.04.2007 (cfr. *doc. 5*).



In data 19 settembre 2007 il contratto di lavoro è stato oggetto di una seconda variazione in ordine all'orario di lavoro, fissato in 30 ore settimanali, ed alla qualifica retributiva, passata al D3 (ex 8° livello) dei dipendenti della Regione Molise, con effetto a decorrere dal 20.09.2007 (cfr. *doc. 6*).

In data 30 settembre 2008 il contratto di lavoro è stato oggetto di una terza variazione relativa solo all'orario di lavoro, stabilito in 36 ore settimanali, con effetto dal 1.10.2008 (cfr. *doc. 7*).

Indi il rapporto di lavoro è cessato definitivamente in data 14.10.2011 per fine legislatura (cfr. *doc. 8*).

In virtù dei suddetti contratti, pertanto, **la ricorrente ha svolto con continuità compiti istituzionali di responsabile di segreteria del Gruppo Politico Regionale “Alleanza Nazionale” dal 15.12.2006 al 14.10.2011**, come attestato, del resto, dalle note del 24.03.2010 e del 12.11.2010 sottoscritte dal Consigliere Capogruppo e legale rapp.te del gruppo consiliare Avv. Enrico Gentile (cfr. *doc. 9*).

In particolare, la ricorrente ha svolto, per tutta la durata del suddetto rapporto di lavoro, le seguenti mansioni:

- ha gestito i dipendenti del Gruppo Politico Regionale “Alleanza Nazionale” ed ha provveduto ad assegnare i compiti sulla scorta delle loro propensioni;
- ha curato i rapporti del Gruppo Politico Regionale “Alleanza Nazionale” con gli uffici interni del Consiglio regionale siti in Campobasso alla Via IV Novembre e con la sede amministrativa sita in Via Colitto;
- ha curato i rapporti del Gruppo consiliare con la II e la IV Commissione del Consiglio regionale;
- ha gestito i rapporti con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, al quale presentava, entro il 31 gennaio di ciascun anno, la rendicontazione dell'anno precedente sottoscritta dal Consigliere Capogruppo;



- ha provveduto a redigere le relazioni per la III Commissione del Consiglio regionale di cui il Consigliere Capogruppo di A.N. era presidente, aventi ad oggetto gli argomenti da discutere in commissione in base alle delibere di giunta, intrattenendo all'uopo rapporti con il responsabile dell'Ufficio III Commissione;
- ha gestito l'archivio cartaceo ed il protocollo in entrata ed in uscita del Gruppo consiliare;
- ha predisposto comunicazioni e lettere da inviare per conto del gruppo consiliare ed ha gestito l'acquisto del materiale di cancelleria e di quant'altro fosse necessario per il funzionamento dell'ufficio del Gruppo;
- ha provveduto alla cura e manutenzione delle apparecchiature fornite dalla Regione (es. pc, fotocopiatrici, stampanti, ecc.), provvedendo a contattare l'assistenza presso la Molise Dati e/o altri tecnici abilitati ed a darne comunicazione al Responsabile dell'Ufficio Provveditorato;
- ha gestito i rapporti con la Vigilanza per il controllo degli ingressi e per l'attuazione delle disposizioni di sicurezza;
- ha intrattenuto rapporti con il Servizio Bilancio della Regione per la gestione dei fondi destinati al Gruppo consiliare, in particolare con l'Ufficio Economato;
- ha intrattenuto rapporti con il consulente del lavoro esterno per la gestione dei contratti dei dipendenti del Gruppo consiliare e per l'invio delle presenze mensili, nonché per l'elaborazione delle buste paga e degli altri documenti fiscali;
- ha gestito i fondi regionali destinati al Gruppo per le spese dell'ufficio, per il pagamento dei dipendenti e per la divisione delle somme tra i consiglieri appartenenti al gruppo stesso, curandone la relativa contabilità;
- ha gestito l'agenda degli appuntamenti del Consigliere Capogruppo.

Alla ricorrente è stato, inoltre, applicato, per tutta la durata del rapporto di lavoro, il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL per i dipendenti del settore Enti



Locali, come si evince dalla lettera di assunzione (cfr. **doc. 3**) e dalle buste paga allegate (cfr. **doc. 10**);

Alla luce di quanto sopra esposto il rapporto di lavoro instaurato tra la ricorrente ed il Gruppo Politico Regionale “Alleanza Nazionale” senz’altro rientra nell’ambito del pubblico impiego e del rapporto di impiego con un ente locale o pubblico, in conformità a quanto disposto dall’art. 3 della Legge regionale Molise n. 20 del 4.11.91, secondo il quale ***“i gruppi consiliari sono articolazioni organizzative del Consiglio regionale ai fini dell’espletamento dell’attività istituzionale in seno all’Assemblea legislativa, connotati, unicamente per lo svolgimento di tale attività, come organi del Consiglio regionale”***.

Sulla **natura del rapporto lavorativo tra i gruppi consiliari e i propri dipendenti** si è, del resto, pronunciata anche la Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 609 del 1.09.1999, la quale ha affermato (con riferimento alla precedente legge della Regione Molise) che ***“i gruppi consiliari regionali sono organi delle regioni, e, pertanto, il rapporto di lavoro posto in essere con gli stessi va considerato, a tutti gli effetti, di pubblico impiego, salvo che non risulti che la normativa regionale abbia inteso qualificarlo di diritto privato”***.

Per le ragioni esposte la ricorrente ha - nelle domande di inserimento e di aggiornamento presentate, rispettivamente, negli anni 2014 e 2017 ai fini della costituzione delle graduatorie di III fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (cfr. **docc. 11 e 12**) - legittimamente e correttamente indicato, relativamente ai titoli di servizio posseduti, di aver prestato, nel periodo compreso tra il 15.12.2006 ed il 14.10.2011, la propria attività di lavoro subordinato in favore di un organo della Regione Molise, avendo ella svolto le proprie mansioni in favore del Gruppo Politico Regionale “Alleanza Nazionale”, il quale, come sopra dedotto, rappresenta un organo della Regione stessa.

Parimenti la ricorrente ha, quindi, legittimamente riportato nella domanda di aggiornamento presentata in data 23.04.2021 ai fini della graduatoria di III fascia per il



triennio 2021/2024, tra i titoli di servizio posseduti, il rapporto di lavoro intrattenuto presso la “Regione Molise”, da intendersi riferito al più volte citato gruppo consiliare datore di lavoro (cfr. *doc. 13*).

Da tutto quanto precede appare evidente che è destituita di qualsivoglia fondamento la nota prot. 0006165 del 22/10/2021 dell’Istituto Comprensivo Statale “Molise Altissimo” di Carovilli, con la quale si sostiene, erroneamente, che il servizio dichiarato dalla ricorrente in qualità di responsabile amministrativo per il periodo 2006/2011 non sarebbe stato prestato alle dipendenze di ente locale o ente pubblico: diversamente da quanto in essa affermato, infatti, l’esponente ha prestato la propria attività presso un organo della Regione Molise e non presso la “Giunta Regionale del Molise”, con il corollario che il relativo servizio deve considerarsi, a tutti gli effetti, di pubblico impiego e prestato presso una pubblica amministrazione/ente locale, con conseguente diritto della ricorrente di vedersi riattribuito il relativo punteggio e riformata la graduatoria, nonché di riconoscersi la legittimità della sottoscrizione dei relativi contratti di supplenza.

Altrettanto illegittima risulta la nota prot. 0007980 del 25/10/21 dell’Istituto Comprensivo Statale “L. Pilla” di Venafro, con la quale, sulla presupposta ed erronea rideterminazione del punteggio attribuito alla esponente nella graduatoria di III fascia del personale ATA, è stata disposta la risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato stipulato a far data dal 25.10.21.

Per tali motivi spetterà alla ricorrente vedersi riconosciuto a tutti gli effetti di legge, anche giuridici, l’intero servizio prestato presso i suddetti Istituti scolastici.

Né può assumere rilievo la circostanza che, con le note richiamate nel provvedimento di rettifica dall’amministrazione scolastica di Carovilli, la Regione Molise ed il Consiglio regionale abbiano dichiarato di non avere avuto contratti di lavoro con la sig.ra Antenucci, atteso che, come ampiamente esposto e documentato, la ricorrente ha svolto la propria attività lavorativa in favore del Gruppo consiliare regionale espressamente ritenuto come organo della Regione.





\*\*\*\*\*

2. Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della legge n. 241 del 1990. Eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e di diritto. Difetto di motivazione. Illegittimità derivata.

I decreti con cui si è provveduto, nei confronti dell'odierna ricorrente, a rettificare i punteggi attribuiti nelle graduatorie del triennio 2017/20 non sono stati preceduti da alcuna comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 L. 241/1990.

Sul punto la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che “*la mancata comunicazione di avvio del procedimento relativo a un provvedimento dell'autorità scolastica di riforma di una graduatoria comporta l'illegittimità del provvedimento stesso*” per violazione dell'art. 7 della legge 241/1990 (T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, Sent., 13.11.2010, n. 4138).

In altri termini, secondo la giurisprudenza è illegittimo il provvedimento di rettifica del punteggio nell'ambito delle graduatorie ATA di istituto che non sia stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 L. 241/1990.

Anche per tale ulteriore motivo consegue, quindi, l'illegittimità del predetto provvedimento e, per l'effetto, il diritto dell'odierna ricorrente a vedersi nuovamente riconosciuto, ai fini dell'inserimento nella graduatoria di III fascia del personale ATA, il punteggio precedentemente assegnatole.

\*\*\*\*\*

3. Violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 5, del D.M. n. 640 del 2017. Eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e di diritto. Difetto di istruttoria e di motivazione.

Nel provvedimento impugnato, con il quale l'Istituto Comprensivo Statale “Molise Altissimo” di Carovilli ha rettificato il punteggio assegnato alla ricorrente (*doc. 2 cit.*), l'amministrazione ha fatto dichiarata applicazione del D.M. n. 640/2017, il cui art. 7, comma 7, prevede che “*Conseguentemente alle determinazioni di cui al comma precedente, l'eventuale servizio prestato dall'aspirante in assenza del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo e/o ai profili richiesti o sulla base di dichiarazioni*



*mendaci, e assegnato nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, sarà, con apposito provvedimento emesso dal Dirigente scolastico già individuato al precedente comma 5, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che allo stesso non deve essere attribuito alcun punteggio”; in virtù di tale norma l’istituto ha quindi sancito che il servizio prestato dalla ricorrente presso di esso fino al 5.06.21 dovrà riconoscersi come prestato di fatto e non di diritto e non determinerà l’attribuzione di alcun punteggio.*

Il citato comma 7 dell’art. 7 si pone in diretta connessione e consequenzialità con i precedenti commi, nonché con il successivo comma 8, che devono essere letti unitariamente ed ai sensi dei quali “5. All’atto del primo rapporto di lavoro stipulato in applicazione del presente decreto, i predetti controlli sono tempestivamente effettuati dal dirigente scolastico che conferisce la supplenza temporanea disposta sulla base della graduatoria di circolo o d’istituto di terza fascia della stessa istituzione scolastica e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall’aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso...

“6. In caso di mancata convalida dei dati il dirigente scolastico, nella cui istituzione scolastica si verifica la fattispecie di cui al comma precedente, assume le conseguenti determinazioni, sia ai fini dell’eventuale responsabilità penale ... sia ai fini delle esclusioni di cui al successivo articolo 8, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi, o della corrispondenza titoli/aree di laboratori limitatamente al profilo di assistente tecnico e delle posizioni assegnate all’aspirante nelle graduatorie di circolo e di istituto...

“8. In caso di positiva convalida dei dati, il dirigente scolastico della stessa istituzione scolastica che gestisce il primo rapporto di lavoro comunica alle altre scuole con cui l’aspirante contrae rapporti di lavoro l’avvenuta verifica e convalida dei dati”.

Orbene, nel caso di specie l’Istituto “Molise Altissimo” di Carovilli ha provveduto a controllare i punteggi ed i titoli posseduti dalla ricorrente – fermo restando tutto quanto dedotto nel primo motivo di ricorso in diritto – e ha, quindi, rettificato il punteggio solo con provvedimento del 22 ottobre 2021, sebbene il contratto con la



ricorrente abbia avuto inizio il 19.10.21 e sia proseguito per tutto l'anno scolastico 2020-2021 e fino al 5.06.21. Appare allora chiaro che il Dirigente scolastico ha effettuato i controlli demandati per legge solo successivamente alla scadenza del contratto con la ricorrente, nonostante, tra l'altro, come si evince dal provvedimento impugnato, l'Istituto Scolastico "Giovanni XXIII" avesse trasmesso già con nota del 26 novembre 2020, prot. n. 9256, quanto richiesto.

Non v'è chi non veda, nel caso di specie, la violazione della normativa citata da parte del Dirigente scolastico, in spregio ai principi di buon andamento e di imparzialità della Pubblica amministrazione (tenuto conto che la *ratio* sottesa a tale normativa è quella di non ingenerare affidamento del lavoratore nella posizione lavorativa). Sulla base di tali considerazioni il Tribunale di Ravenna, con **ordinanza n. 1626 del 6 giugno 2018**, ha escluso la possibilità di revocare il punteggio a distanza di un anno dal conferimento della supplenza, proprio in virtù della violazione del principio di affidamento, *"posto che la situazione non verificata deve considerarsi stabilizzata dal punto di vista degli effetti consequenziali ed in particolare di quelli legati al punteggio da riconoscersi per gli incarichi medio tempore svolti (e ciò è più che intuitivo posto che ritenendo altrimenti, sarebbe possibile spazzare via una carriera, riqualificata come di fatto, ad opera di un controllo postumo, svolto anche a distanza di anni)"*.

Ne consegue che, fermo restando tutto quanto dedotto nei primi due motivi del ricorso, in ogni caso il servizio prestato dalla ricorrente deve riconoscersi ai fini del punteggio acquisito, da spendersi per i futuri aggiornamenti.

### **P.Q.M.**

voglia codesto Ecc.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, esperiti gli incumbenti di rito, in accoglimento delle dedotte causali e disattesa ogni eventuale avversa deduzione e/o eccezione:

- **annullare ovvero dichiarare illegittime ovvero revocare le note prot. 0006165 del 22/10/2021 dell'Istituto Comprensivo Statale "Molise Altissimo" di Carovilli e prot. 0007980 del 25/10/2021 dell'Istituto Comprensivo Statale "L. Pilla" di Venafro;**



- per l'effetto, ripristinare e rettificare il punteggio attribuito alla ricorrente nelle graduatorie di istituto di III fascia del personale ATA e ricostituire il rapporto di lavoro a tempo determinato stipulato a far data dal 25.10.21, con regolarizzazione della relativa posizione retributiva, previdenziale ed assistenziale e con riconoscimento dell'intero servizio prestato sulla base delle pregresse graduatorie sia ai fini giuridici che economici.

**Con vittoria di spese e competenze di causa.**

In via istruttoria si chiede l'escussione dei testi avv. Enrico Gentile, avv. Raffaele Mauro, Severino Principe, Alessandro Testa, Marina Calandrella, Francesca Pupilella, Raffaella Mastrovita, Maddalena Boccardi e Teodosio Rocco sui fatti di causa e, in particolare, sulle seguenti circostanze:

- 1) Vero che, nel periodo dal 15.12.06 al 14.10.11, la ricorrente ha gestito i dipendenti del Gruppo Politico Regionale "Alleanza Nazionale" ed ha provveduto ad assegnare i compiti sulla scorta delle loro propensioni;
- 2) Vero che, nel periodo dal 15.12.06 al 14.10.11, la ricorrente ha curato i rapporti del Gruppo Politico Regionale "Alleanza Nazionale" con gli uffici interni del Consiglio regionale siti in Campobasso alla Via IV Novembre e con la sede amministrativa sita in Via Colitto;
- 3) Vero che, nel periodo dal 15.12.06 al 14.10.11, la ricorrente ha curato i rapporti del Gruppo consiliare con la II e la IV Commissione del Consiglio regionale;
- 4) Vero che, nel periodo dal 15.12.06 al 14.10.11, la ricorrente ha gestito i rapporti con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, al quale presentava, entro il 31 gennaio di ciascun anno, la rendicontazione dell'anno precedente sottoscritta dal Consigliere Capogruppo;
- 5) Vero che, nel periodo dal 15.12.06 al 14.10.11, la ricorrente ha provveduto a redigere le relazioni per la III Commissione del Consiglio regionale di cui il Consigliere Capogruppo di A.N. era presidente, aventi ad oggetto gli argomenti da



discutere in commissione in base alle delibere di giunta, intrattenendo all'uopo rapporti con il responsabile dell'Ufficio III Commissione;

- 6) Vero che, nel periodo dal 15.12.06 al 14.10.11, la ricorrente ha gestito l'archivio cartaceo ed il protocollo in entrata ed in uscita del Gruppo consiliare;
- 7) Vero che, nel periodo dal 15.12.06 al 14.10.11, la ricorrente ha predisposto comunicazioni e lettere da inviare per conto del gruppo consiliare ed ha gestito l'acquisto del materiale di cancelleria e di quant'altro fosse necessario per il funzionamento dell'ufficio del Gruppo;
- 8) Vero che, nel periodo dal 15.12.06 al 14.10.11, la ricorrente ha provveduto alla cura e manutenzione delle apparecchiature fornite dalla Regione (es. pc, fotocopiatrici, stampanti, ecc.), provvedendo a contattare l'assistenza presso la Molise Dati e/o altri tecnici abilitati ed a darne comunicazione al Responsabile dell'Ufficio Provveditorato;
- 9) Vero che, nel periodo dal 15.12.06 al 14.10.11, la ricorrente ha gestito i rapporti con la Vigilanza per il controllo degli ingressi e per l'attuazione delle disposizioni di sicurezza;
- 10) Vero che, nel periodo dal 15.12.06 al 14.10.11, la ricorrente ha intrattenuto rapporti con il Servizio Bilancio della Regione per la gestione dei fondi destinati al Gruppo consiliare, in particolare con l'Ufficio Economato;
- 11) Vero che, nel periodo dal 15.12.06 al 14.10.11, la ricorrente ha intrattenuto rapporti con il consulente del lavoro esterno per la gestione dei contratti dei dipendenti del Gruppo consiliare e per l'invio delle presenze mensili, nonché per l'elaborazione delle buste paga e degli altri documenti fiscali;
- 12) Vero che, nel periodo dal 15.12.06 al 14.10.11, la ricorrente ha gestito i fondi regionali destinati al Gruppo per le spese dell'ufficio, per il pagamento dei dipendenti e per la divisione delle somme tra i consiglieri appartenenti al gruppo stesso, curandone la relativa contabilità;



13) Vero che, nel periodo dal 15.12.06 al 14.10.11, la ricorrente ha gestito l'agenda degli appuntamenti del Consigliere Capogruppo.

Si chiede sin d'ora di essere ammessi alla prova contraria su eventuali capitoli di prova articolati dai resistenti, con gli stessi testi da questa indicati, nonché con i propri.

Si depositano i documenti di cui in narrativa come da separato indice.

Ai sensi del D.P.R. 115/02 e succ. mod. e int. si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile ed è esente dal pagamento del contributo unificato perché il reddito IRPEF della ricorrente risultante dall'ultima dichiarazione è inferiore ad € 35.240,04.

Isernia, 20.12.21

*Avv. Marco Costantini*

*Avv. Stefania Onorato*

